



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG

Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

Maggio 2012

1. Informazioni generali sull'indagine conoscitiva

L'indagine conoscitiva concernente l'ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) è durata dal 7 dicembre 2011 al 7 marzo 2012. Sono stati invitati a esprimersi i Cantoni e altre organizzazioni interessate.

Si sono pronunciati 25 Cantoni e 5 organizzazioni.

Sono inoltre pervenuti 4 pareri da partecipanti non invitati ufficialmente.

L'elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva invitati ufficialmente è consultabile in allegato.

2. Principi relativi all'investimento dei beni (art. 2 e 5 AP-OABCT)

In riferimento al principio di cui all'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza, svariati partecipanti ritengono che patrimoni meno consistenti non possano essere investiti in modo diversificato o che i criteri di diversificazione non siano completi (BE, BS, GR, SZ, VD, ZG, ZH; COPMA, UBCS).

Il principio secondo cui all'atto d'investire i beni occorre tenere conto della situazione personale dell'interessato (art. 5) è accolto molto positivamente (BL, SO, UR), come pure il fatto che l'ordinanza preveda direttive d'investimento chiare (BL).

Un Cantone auspica che l'ordinanza preveda disposizioni sulla vendita di immobili (GE).

Due Cantoni propongono la sostituzione, all'articolo 2 capoverso 1, di «sicuro e redditizio» con «finalizzato a conservarne il valore e redditizio» (LU, ZG).

Per l'articolo 5 capoverso 3, i partecipanti propongono la seguente formulazione: «L'investimento va scelto provvedendo affinché i mezzi per il sostentamento ordinario dell'interessato e le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità senza dover liquidare beni in un momento inopportuno» (SZ; COPMA).

Un Cantone deplora il fatto che l'ordinanza sull'amministrazione di beni di persone soggette a imposizione forfettaria non preveda un disciplinamento specifico. La situazione patrimoniale di queste persone si rivelerebbe di fatto spesso molto complicata. Per questi casi l'ordinanza dovrebbe prevedere norme speciali (VS).

Un Cantone ritiene che sia difficile trovare mandatarî idonei, in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche per l'amministrazione dei beni (VD).

Un Cantone propone di distinguere tra profili d'investimento e complessi patrimoniali. Ai fini della protezione degli adulti, entrerebbero in linea di conto i seguenti profili d'investimento: orientato alla sicurezza, orientato al reddito e bilanciato/teso alla conservazione del valore del patrimonio (ZG).

In relazione all'articolo 5, due partecipanti fanno valere che le prescrizioni d'investimento dovrebbero valere per tutti gli organi (autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché mandatarî), e che la suddivisione degli investimenti in *breve, medio e lungo termine* rappresenti soltanto un aspetto del piano di liquidazione (ZG; COPMA). Un partecipante ritiene che la sicurezza degli investimenti implichi la diversificazione più ampia possibile nelle classi d'investimento. Del resto, quando si tratta di considerare la situazione personale dell'interessato, occorrerebbe tenere conto della sua volontà e del suo rapporto di fiducia nei confronti di una determinata banca (SB).

Due Cantoni ritengono che limitare il tipo d'investimento a quello «redditizio» non sia sensato. Soprattutto nei periodi di interessi bassi, sarebbe estremamente difficile trovare un investimento che sia al contempo redditizio e sicuro (GE, ZH).

Un partecipante ritiene che il campo d'applicazione dell'ordinanza dovrebbe interessare anche l'incaricato del mandato previdenziale. Del resto, occorrerebbe precisare che le banche con un mandato di gestione patrimoniale non rappresentano incaricati ai sensi dell'OABCT. Visto inoltre che le categorie d'investimento secondo gli articoli 6 e 7 non prevedono soltanto obbligazioni con durata fissa, propone la seguente formulazione per l'articolo 5 capoverso 3: «La solvibilità va garantita attraverso una struttura delle scadenze adeguata» (UBCS).

Un partecipante propone di stabilire uno scopo e una strategia d'investimento per la persona interessata (FINMA).

3. Investimento di denaro contante (art. 3 AP-OABCT)

Secondo alcuni partecipanti l'espressione «in un futuro prevedibile» può essere interpretata in diversi modi per cui occorre precisarla (BL, BS, SZ; COPMA). Sono proposte le seguenti formulazioni: «Il curatore o il tutore investe il denaro contante nel rispetto dell'articolo 5 capoverso 3 entro un mese» (BL) o «Il curatore o il tutore investe entro un mese il denaro che non sia necessario a coprire ... » (COPMA).

Alcuni partecipanti ritengono che il termine di un mese sia troppo corto per investire il denaro (GE, VD; ASCP). Un Cantone è dell'avviso che un'ordinanza debba chiarire se, nel caso di un mancato investimento, l'interessato abbia diritto a un interesse moratorio o remuneratorio (VD).

Un partecipante auspica la precisazione del termine «denaro contante» (SB).

4. Custodia di valori (art. 4 AP-OABCT)

Diversi partecipanti chiedono che all'autorità di protezione dei minori e degli adulti sia concessa la vigilanza sui beni conservati. Il mandatario non deve essere autorizzato a disporre dei beni ai sensi dell'articolo 4 senza l'approvazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (BE, BS, GR, SZ, VD, ZG; COPMA, UBCS).

5. Possibilità d'investimento (art. 6 e 7 AP-OABCT)

La concessione di ampie possibilità d'investimento, a seconda della situazione finanziaria dell'interessato, è accolta in maniera esplicitamente positiva (BS, LU, SO, ZH).

Svariati partecipanti criticano tuttavia il fatto che per quanto riguarda le decisioni sull'investimento dei beni, l'ordinanza proposta non preveda esplicitamente il sostegno e la consulenza del mandatario e, a determinate condizioni, l'approvazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (AG, GE, GR, SO, SZ, TI, UR; ASCP). Ne consegue che, di norma, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti viene a conoscenza delle decisioni del mandatario soltanto nel quadro dell'esame dei rapporti di attività e che, quindi, può esercitare la vigilanza e intervenire soltanto in ritardo (AG). Per questo motivo è proposta l'introduzione di una norma che sancisca il coinvolgimento tempestivo dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti o dei suoi esperti revisori nella presa di decisioni complesse in materia d'investimento da

parte del mandatario (AG). L'osservazione di un Cantone va nella stessa direzione e propone di conferire all'autorità di protezione dei minori e degli adulti la facoltà di assicurare i depositi di carte valori (BS).

Un Cantone (GR) propone di dichiarare applicabili per analogia e a titolo sussidiario le direttive in materia d'investimento patrimoniale nell'ambito della previdenza professionale (OPP2; RS 831.441.1).

In generale, gli interpellati non approvano il fatto che l'avamprogetto di ordinanza non consideri la Posta (Postfinance) come un istituto d'investimento (AG, BL, GR, JU, NE, SH, SZ, VD, ZG, ZH; COPMA, ASCP).

È inoltre criticata la rigidità nella formulazione delle direttive in materia d'investimento per i beni amministrati (BE, BS, GE, GR, OW, JU, LU, SO, SZ, ZG, ZH; COPMA, SB, VSKB). In determinati casi il disciplinamento proposto non permetterebbe di amministrare i beni a seconda dei casi specifici (COPMA).

Svariati Cantoni ritengono che le seguenti frasi non siano sufficientemente chiare: «beni necessari a coprire il sostentamento (ordinario)», «bisogni eccedenti il sostentamento (ordinario)» e «Se la situazione personale dell'interessato è eccezionalmente favorevole» (AG, BS, GR, LU, VD, ZH).

Viene fatto valere che, di norma, il trasferimento di beni genera spese notevoli (ZH).

6. Conversione in investimenti ammessi (art. 8 AP-OABCT)

Un Cantone approva espressamente questa disposizione (SO).

Secondo un Cantone i criteri di conversione sarebbero troppo restrittivi (BS).

Due Cantoni chiedono l'eliminazione della frase «e se ciò non mette a rischio la conservazione dei beni» (BE, GR).

Un Cantone propone di trasformare il capoverso 3 in una disposizione potestativa, per permettere la conversione anche d'intesa con la persona assistita (LU). Nella stessa direzione va l'osservazione di un altro Cantone, secondo cui all'atto della conversione occorrerebbe tenere conto degli interessi della persona interessata (ZG).

Tre partecipanti sottolineano che il capoverso 3 non dovrebbe vietare in maniera assoluta una liquidazione, ma la dovrebbe sempre permettere nei casi in cui i mezzi finanziari liquidi sono necessari al sostentamento (SZ, ZG; COPMA).

Un Cantone propone la seguente formulazione per l'articolo 8 (ZH):

¹*Se gli investimenti in atto al momento dell'istituzione di un provvedimento secondo l'articolo 1 oppure i beni...*

²*In occasione della conversione occorre tenere conto dell'andamento economico, della situazione personale e della volontà dell'interessato.*

³*...rivestono un valore particolare e se è garantito il sostentamento (ordinario).*

7. Contratto (art. 9 AP-OABCT)

Tre Cantoni approvano esplicitamente l'introduzione di un disciplinamento che conferisce al curatore o al tutore la facoltà di stipulare contratti (LU, SH, SO), visto

che in passato in questo settore sarebbero spesso emersi problemi con le grandi banche (SH, SO).

È ritenuto sensato integrare la legge con l'obbligo dei mandatarî di dimostrare la propria identità nei confronti della banca presentando un documento (LU). Un Cantone auspica che continui ad essere esplicitamente ammessa la tenuta di conti aziendali o collettivi (AG). Un altro Cantone ritiene invece positivo che il nuovo disciplinamento non ammetta più la tenuta di conti collettivi (GE).

Svariati partecipanti propongono d'introdurre una disposizione secondo cui l'autorità di protezione dei minori e degli adulti deve comunicare alla banca su quali beni il mandatario ha la facoltà di disporre (BS, NW, SZ, ZG, ZH; COPMA). Nella pratica la vigilanza da parte delle autorità sarebbe assicurata, ad esempio, attraverso la stipula di contratti di tre pagine fra le seguenti parti contrattuali: il mandatario, in rappresentanza della persona interessata, l'autorità tutoria in quanto organo di vigilanza e un banca in quanto debitrice del saldo attivo ed, eventualmente, depositaria (COPMA). Un Cantone propone che per beni superiori a 100 000 franchi occorra stipulare un contratto a nome dell'interessato tra l'autorità di protezione dei minori e degli adulti, il curatore o il tutore e la banca (ZH). Un Cantone ritiene necessario coinvolgere l'autorità di protezione dei minori e degli adulti nella stipula dei contratti (BE). La proposta di un altro Cantone va nella stessa direzione e propone di integrare la disposizione con l'obbligo e la facoltà di vigilanza dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (GR).

Viene del resto suggerito di prevedere un articolo sulla riconsegna dei beni alla scadenza del mandato, in particolare in caso di decesso (NW).

Un partecipante sottolinea che alle banche non spetterebbe una funzione di controllo in riferimento al rispetto delle direttive in materia di investimento (UBCS).

8. Giustificativi dei conti e dei depositi (art. 10 AP-OABCT)

Due Cantoni approvano esplicitamente l'introduzione di questa disposizione (SH, SO).

Due Cantoni auspicano che l'ordinanza preveda l'obbligo per la banca di inviare annualmente tutti gli estratti conto e dei depositi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti (BS, UR).

Secondo un Cantone il diritto di consultazione dovrebbe comprendere anche il periodo successivo al decesso dell'interessato (GR). Un altro partecipante ritiene per contro necessario garantire la completa consultazione degli atti con effetto retroattivo al periodo antecedente l'istituzione del provvedimento (COPMA).

Un Cantone è dell'avviso che occorra documentare anche l'amministrazione dei beni e del reddito (GR).

Tre partecipanti ritengono discriminante l'obbligo di menzionare nei giustificativi l'esistenza di una curatela o tutela chiedendone la soppressione (VD; SB, UBCS). Un partecipante ritiene che per le banche detta menzione comporti un onere amministrativo e tecnico aggiuntivo. Lo stesso partecipante ritiene che, come previsto dal diritto vigente, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti non debba poter consultare gli atti di persona. Un partecipante dubita che l'introduzione di un diritto di consultazione a livello di ordinanza possa rappresentare una base legale sufficiente (UBCS).

Un partecipante ritiene che l'ordinanza debba prevedere una durata di conservazione minima per i giustificativi finanziari e la documentazione. In riferimento al termine di prescrizione di cui all'articolo 455 D-CC, il termine dovrebbe essere di almeno 10 anni (ASCP).

9. Obbligo di documentazione (art. 11 AP-OABCT)

Un partecipante è dell'avviso che il mandatario debba tenere una doppia contabilità (FINMA). Secondo un Cantone questa disposizione non preciserebbe a chi incombe l'obbligo di documentazione (ZH).

10. Disposizione transitoria (art. 12 AP-OABCT)

Svariati Cantoni ritengono che il termine transitorio di un anno sia troppo breve (BE, BS, GR, LU, SO, ZH; COPMA, ASCP).

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni:
Kantone:
Cantons:

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
SZ	Svitto / Schwyz
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Organizzazioni interessate:
Interessierte Organisationen:
Organisations intéressées:

COPMA Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti
 Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz
 Conférence des Cantons en matière de protection des mineurs et des adultes

SB SwissBanking

ASCP Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali
 Schweizerische Vereinigung der Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände
 Association suisse des curatrices et curateurs professionnels

UBCS Unione delle Banche Cantionali Svizzere
 Verband Schweizerischer Kantonalbanken
 Union des Banques Cantionales Suisses